

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

---

<sup>"A"</sup>  
✓  
n. 13 del ..... del .....

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 54 del 16.05.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.        del        (1)

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

---

## Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto impositivo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Base imponibile

Art. 6 - Aliquote

Art. 7 – Detrazioni , riduzioni ed esenzioni

Art. 8 - Dichiarazione

Art. 9 - Versamenti

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni

Art. 12 – Riscossione coattiva

Art. 13 – Clausola di adeguamento

Art. 14 – Entrata in vigore

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

---

## Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dai tributi.

## Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti. Non sono soggetti all'imposta i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai fini dell'IMU, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (1)

## Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o detentore di fabbricati od aree fabbricabili di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore o detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

6. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione per tutta la durata del contratto.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

## Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile per il calcolo dell'imposta è determinata con gli stessi criteri validi per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 6.12.2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni..
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione dell'IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento; tale riduzione non è cumulabile con la riduzione prevista al comma precedente.

## Art. 6 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione di immobili.
2. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale provvede alla individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## Art. 7 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Con la medesima deliberazione di cui al punto 1 il Consiglio Comunale ha facoltà di stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni, con particolare riferimenti alle fattispecie consentite dalle norme specifiche di disciplina del tributo oggetto del presente regolamento.
3. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 ;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20.05.1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24.03.2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili commerciali e non.

## Art. 8 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o dell'ICI.

## Art. 9 – Versamenti

1. Il versamento del tributo può essere effettuato dai contribuenti, secondo le previsioni di legge, per mezzo di modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero di apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, la prima delle quali entro il 16 giugno per l'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore nell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il tributo non deve essere versato qualora l'importo sia inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

---

## Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi pari al tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino alla somma di 12 euro.

## Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 14/2013 e nella legge n. 296/2006.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti inerenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di omesso o parziale versamento della TASI si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
5. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore a 5,00 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

# COMUNE DI BORGO VIRGILIO

(Provincia di Mantova)

- 
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo a seguito di emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tali attività.

## Art. 12 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 o altri strumenti consentiti dalle vigenti norme.

## Art. 13 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento devono intendersi fatti al testo vigente delle norme stesse.

## Art. 14 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.